

STATUTO

Stato Giuridico

Art. I

1 – L'organizzazione ha la seguente denominazione ufficiale:

Associazione Italiana Russisti.

2 – Essa è l'Associazione Italiana che riunisce in sé insegnanti e specialisti di lingua e letteratura russa e rappresenta i loro interessi sia scientifici che professionali in campo nazionale.

3 – L'Associazione funziona e svolge la propria attività in base alle leggi della Repubblica italiana.

4 – Lingue ufficiali dell'Associazione sono l'italiana e la russa.

5 – La Sede dell'Associazione è in Milano.

Scopi e compiti

Art. II

L'Associazione si pone i seguenti scopi e compiti:

1 – Adoperarsi all'estensione e diffusione dell'insegnamento, dello studio della lingua e letteratura

russa e coordinare le ricerche in tale campo.

2 – Agevolare e sviluppare contatti regolari tra insegnanti e specialisti delle varie parti del Paese, nonché tra coloro che studiano la lingua e la letteratura russa.

3 – Collaborare allo sviluppo dei rapporti culturali con gli organi corrispondenti nell'URSS e negli altri paesi in particolare per attivare lo scambio di insegnanti, specialisti e studenti.

4 – favorire lo scambio di informazioni, di esperienze pedagogiche, di materiale didattico tra insegnanti e specialisti sia italiani che stranieri.

5 – Organizzare conferenze, seminari, simposi con o senza la partecipazione di specialisti di altri paesi stranieri.

6 – Raccogliere e divulgare informazioni e documentazioni sull'insegnamento e lo studio della lingua e letteratura russa in Italia e all'estero.

7 – Collaborare con le organizzazioni culturali, linguistiche e letterarie su questioni di interesse reciproco.

Membri

Art. III

Possono essere membri dell'Associazione:

1 – Gli insegnanti italiani di lingua e letteratura russa, comprendendo tra questi tutti coloro che svolgono attività di insegnamento nelle scuole italiane di vario ordine e grado (sia pubbliche che private) o in circoli, clubs, associazioni.

Gli specialisti di lingua e letteratura russa che operano come interpreti, traduttori, critici letterari, giornalisti, pubblicisti, ecc.

Organi

Art. IV

1 – Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea Generale degli iscritti, il Comitato Direttivo, la Segreteria, il Presidente, i Sindaci.

2 – Spetta all'Assemblea:

deliberare sulla relazione morale e finanziaria presentata annualmente dal Comitato

Direttivo;

approvare il bilancio annuale;

nominare i componenti del Comitato direttivo, il presidente e i sindaci;

deliberare sugli altri argomenti dell'ordine del giorno proposti dal Comitato direttivo e sulle

direttive generali dell'Associazione;

deliberare l'esclusione dei soci.

3 – hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti al libro dei soci, i quali potranno delegare altri associati, anche membri del Comitato direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, l'Assemblea nomina preventivamente il proprio presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deleghe e in generale il diritto di intervento, e verrà redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

4 – L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice ad eccezione dei casi in cui lo Statuto richiede una maggioranza diversa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per la data e nel luogo fissati dal Comitato Direttivo. L'Assemblea è altresì convocata in caso di richiesta da parte di almeno un quinto degli associati o di almeno un terzo del Comitato Direttivo.

5 – Spetta al Presidente la rappresentanza in giudizio dell'Associazione e la convocazione dell'Assemblea.

6 – Spetta al Comitato Direttivo:

deliberare sull'andamento economico dell'Associazione, fissare la data e il luogo dell'Assemblea, delle varie riunioni e iniziative;

deliberare sull'ammissione dei soci;

compiere tutti gli atti amministrativi straordinari e di disposizione di beni che riterrà utili o convenienti allo svolgimento della vita sociale.

7 – Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto di quindici membri che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, da uno dei membri del Comitato Direttivo da lui designato. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno. Esso può venir convocato dal Presidente, dalla Segreteria o a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Le decisioni del Comitato Direttivo vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità il voto del Presidente ha carattere decisivo.

Il Comitato direttivo e il presidente sono responsabili della realizzazione dei programmi fissati dall'Assemblea e sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie alla loro buona riuscita.

9 – Spetta al Segretario:

compiere tutti gli atti amministrativi ordinari;

sottoscrivere qualunque atto regolarmente approvato dal Comitato Direttivo e dall'Assemblea;

rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi.

10 – Il Segretario è eletto dal Comitato direttivo. Il Comitato può nominare anche due vice segretari, ai quali può delegare in tutto o in parte le funzioni attribuite dallo Statuto al Segretario.

11 – Spetta ai Sindaci controllare l'Amministrazione della società e accertare la verità del bilancio.

12 – I Sindaci sono tre e vengono nominati dall'Assemblea.

Bilancio

Art. V

1 – Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annue dei soci, da sussidi di organi statali o parastatali, di Enti o persone.

2 – Ogni socio deve pagare la quota che annualmente viene stabilita dal Comitato Direttivo. Il socio moroso da oltre sei mesi cessa di essere membro dell'Associazione.

3 – L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuo dell'Associazione deve essere redatto dal Segretario, approvato dai Sindaci e dal Comitato Direttivo e presentato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio all'Assemblea per l'approvazione.

Variazioni dello Statuto

Art. VI

1 – Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Generale a maggioranza di due terzi.

2 – Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate alla Segreteria dell'Associazione tre mesi prima della convocazione dell'Assemblea generale.

F.to Eridano Bazzarelli

F.to Fausto Malcovati

F.to Nina Kauchtschischwili

F.to Cristina Terzi

F.to dott. Francesco Albertario Notaio L.T.

27-3-1974